



COMUNE DI INVERUNO

Provincia di Milano

Partita IVA e Codice Fiscale 01490870159

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA DI AUTOBUS ED AUTOVETTURE CON CONDUCENTE.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 03/06/1996

INDICE

Nr. articolo	Titolo	Pag.
1	Natura del servizio	3
2	Fonti normative	3
3	Programmazione e rilascio autorizzazioni	4
4	Competenza e vigilanza sul territorio	4
5	Tipo e caratteristiche degli autoveicoli	4
6	Contrassegni e documenti per la circolazione	5
7	Ubicazione delle autorimesse e sede del titolare della licenza	5
8	Stazionamento su aree pubbliche	5
9	Atti vietati agli utenti del servizio	6
10	Tariffe e condizioni di trasporto (vedi anche art. 32)	6
11	Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente	7
12	Modalità per il rilascio delle licenze	7
13	Ulteriori requisiti per ottenere la licenza comunale	8
14	Ulteriori requisiti per ottenere la licenza di autonoleggio con autobus	9
15	Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza di autonoleggio con autobus	9
16	Titoli preferenziali per l'assegnazione della licenza di autonoleggio mediante autobus	9
17	Titoli di preferenza per l'assegnazione della licenza di autonoleggio con autovettura	10
18	Documenti da presentare	10
19	Inizio del servizio	11
20	Durata e validità della licenza	11
21	Trasferimento della licenza	12
22	Voltura della licenza in caso di morte del concessionario	13
23	Disposizioni "antimafia"	13
24	Esercizio della licenza	14
25	Responsabilità del titolare della licenza	14
26	Sostituzione degli autoveicoli	14
27	Prezzo del servizio	14
28	Visite e verifiche	14
29	Comportamento in servizio	15

30	Manutenzione dei veicoli	16
31	Località nella quale è fatto obbligo di prestare servizio	16
32	Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di licenza di autonoleggio con conducente mediante autobus	16
33	Decadenza della licenza	17
34	Revoca e sospensione della licenza	17
35	Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca della licenza	18
36	Entrata in vigore del regolamento e cessazione della efficacia di precedenti norme regolamentari del Comune	19
37	Modifiche al presente regolamento	19
38	Penalità	19
39	Commissione consultiva	20

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA DI AUTOBUS ED AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Natura del servizio

Per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli (autovetture ed autobus), muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità degli artt. 85 e 86 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dal Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

I predetti veicoli vengono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti sul territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

Articolo 2 Fonti normative

Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente regolamento, è disciplinato dalla normativa generale e speciale elencata indicativamente qui di seguito, e fatte salve successive integrazioni:

- LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
- DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285, modificato dal D. L.vo 10 settembre 1993, n. 360 (codice della strada – artt. 85 e 86);
- DECRETO MINISTERO DEI TRASPORTI 19 novembre 1992 (individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi);
- DECRETO MINISTERO DEI TRASPORTI 15 dicembre 1992, n. 572 (regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, modificato dal D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147 (regolamento di attuazione del codice della strada – art. 244);
- DECRETO MINISTERO DEI TRASPORTI 04 luglio 1994 (direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa);
- LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1987, n. 9 (concernente disposizioni della Giunta Regionale per l'approvazione dei regolamenti comunali di noleggio con conducente mediante autobus);

- LEGGE REGIONALE 15 aprile 1995, n. 20 (norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente);
- dagli artt. 86 e 121 del T.U. della legge di P.S. n. 773 del 18.06.1931, nonché dall'art. 158 del relativo Regolamento di esecuzione n. 635 del 06.05.1940;
- dai Regolamenti C.E.E. n. 543 del 25.03.1969 e n. 1463 del 20.07.1970;
- dall'art. 85 del D.P.R. 24.07.1977, N. 616.

Articolo 3

Programmazione e rilascio autorizzazioni

Ai fini della programmazione e determinazione delle autorizzazioni previste dal presente Regolamento provvederà il Sindaco o suo delegato.

Articolo 4

Competenza e vigilanza sul territorio

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la vigilanza sui servizi di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta dagli organi della Polizia Municipale.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente con le modalità di cui all'art. 13 della legge 689/81.

Sono fatte salve le prerogative conferite agli organi di Polizia Regionali e Statali preposti al settore.

Articolo 5

Tipo e caratteristiche degli autoveicoli

La Giunta Comunale, tenute presenti le disposizioni emanate in merito dal Ministero dei Trasporti e dagli altri organi competenti, stabilisce il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente, in rapporto alle esigenze locali ed alla produzione specifica del lavoro.

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura <<NCC>> inamovibile, dello stemma del Comune e di un numero progressivo.

I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministero dei Trasporti.

E' fatto obbligo di sottoporre ogni sei mesi gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio al controllo dei gas di scarico previsto dalla L.R. 36/1991 con le modalità ivi prescritte.

Gli autoveicoli adibiti al servizio debbono essere dotati di un portabagagli idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata.

Articolo 6

Contrassegni e documenti per la circolazione

Ogni veicolo in servizio di noleggio da rimessa con conducente deve essere contraddistinto dal contrassegno indicato nel precedente articolo 5.

Su ogni veicolo in servizio devono essere conservati, per essere esibiti agli organi di vigilanza, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle vigenti leggi, la licenza comunale, copia del presente Regolamento ed il tariffario esposto in maniera ben visibile.

Articolo 7

Ubicazione delle autorimesse e sede del titolare della licenza

I titolari della licenza hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio di Polizia Municipale l'ubicazione delle autorimesse che, ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento devono essere ubicate nel territorio comunale, nonché quella della sede.

Ogni cambiamento di autorimessa deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio di Polizia Municipale, mentre l'eventuale cambio di sede deve essere comunicato al predetto ufficio entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal trasferimento.

Articolo 8

Stazionamento su aree pubbliche

- a) Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio;
- b) In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulta preventivamente contrattato, è consentito che gli autoveicoli stessi sostino in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.
- c) Il Sindaco per ragioni di viabilità e di sicurezza con apposita ordinanza può vietare sia temporaneamente che permanentemente lo stazionamento nei luoghi pubblici degli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente.

Articolo 9

Atti vietati agli utenti del servizio

E' vietato agli utenti del servizio:

- 1) di far uso, per salire e scendere dall'autoveicolo, della portiera sinistra;
- 2) insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
- 3) compiere atti contrari alla decenza;
- 4) fare schiamazzi o rumori molesti;
- 5) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
- 6) mangiare o bere durante il trasporto.

Le sanzioni a tali inosservanze sono comminate dagli organi di Vigilanza.

Articolo 10 **Tariffe e condizioni di trasporto** **(vedi anche articolo 32)**

La Giunta Comunale determina le tariffe sulla base delle indicazioni della Giunta Regionale, e i criteri per la determinazione della tariffa minima e massima previsti dal Decreto Ministero dei Trasporti del 20 aprile 1993, ripartibile in quattro componenti:

- 1) costi proporzionali alla percorrenza;
- 2) costo del personale di guida;
- 3) costo per la disponibilità del veicolo;
- 4) spese di struttura.

Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa.

Esse sono pure comunicate, a cura dell'Ufficio Comunale di Polizia Municipale, all'Azienda di Promozione Turistica del Milanese – Via Marconi, 1, Milano, e agli uffici di informazione e accoglienza turistica.

A richiesta del cliente il conducente è inoltre tenuto ad esibire copia del Regolamento che deve essere tenuto in autorimessa esposto in maniera visibile ed a bordo degli autoveicoli.

TITOLO II

LICENZE COMUNALI

Articolo 11

Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente

Il numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente, ed ogni variazione, è stabilito dalla Giunta Comunale. Il relativo atto deliberativo è sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 e dall'art. 1 della Legge Regionale 31.01.1987, n. 9.

Per esigenze di ordine generale (sistemazione del servizio, necessità di riduzione del numero degli autoveicoli circolanti o per altri motivi di pubblico interesse), la Giunta Comunale può in qualunque tempo disporre la sospensione temporanea di una parte delle licenze e, in via eccezionale, anche il ritiro delle stesse.

Tale ultimo provvedimento verrà attuato con precedenza sugli esercenti che siano incorsi in misure punitive o trovati non in regola con le norme di legge o di regolamento.

La sospensione o il ritiro della licenza nei casi di cui sopra non comporta indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 12

Modalità' per il rilascio delle licenze

Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa conducente è necessaria la licenza comunale.

La licenza è rilasciata dal Sindaco in esecuzione della decisione della Giunta Comunale, che si esprime sulla graduatoria delle domande presentate, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in *leasing* del veicolo, che possono gestirle in forma singola o associata.

La licenza è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per il servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.

Per poter conseguire la licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa prevista dall'art. 1 del presente Regolamento.

L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Nella licenza, oltre il numero dell'autorizzazione comunale, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo.

La domanda si intende respinta qualora il Sindaco non decida su di essa entro 90 giorni dalla data della sua presentazione.

Articolo 13 **Ulteriori requisiti per ottenere la licenza comunale**

Chi intende ottenere la licenza per svolgere il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente deve presentare domanda in competente bollo al Comune entro i termini previsti nel bando di pubblico concorso.

Nella domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente – compreso il numero di codice fiscale – e l'indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) iscrizione nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 6 della Legge 15.01.1992, n. 21;
- 3) capacità finanziaria;
- 4) residenza o sede, se trattasi di persona giuridica, in uno dei Comuni della Provincia di Milano;
- 5) non essere interdetto dall'assunzione di pubblici uffici.

Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cui ai punti n. 1) e n. 4) precedenti si intendono riferiti all'Amministratore.

Nella domanda dovranno altresì essere specificate le seguenti dichiarazioni:

- a) impegno ad attrezzare in questo Comune idoneo locale adibito a rimessa;
- b) impegno a non esplicare, pena la revoca della licenza, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi;
- c) di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l'assegnazione della licenza è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione a richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 14 **Ulteriori requisiti per ottenere la licenza di autonoleggio con autobus**

In aggiunta ai requisiti di cui all'art. 13 coloro che intendono ottenere la licenza di autonoleggio con autobus devono fornire idonea documentazione relativamente al possesso di:

- a) capacità finanziaria, certificata da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del 50% di un autobus nuovo da noleggio di dodici metri;
- b) adeguato organico del personale per la gestione dei servizi;
- c) disponibilità di personale abilitato all'espletamento del servizio.

Articolo 15

Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza di autonoleggio con autobus

La licenza per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente mediante autobus non può essere rilasciata a chiunque:

- a) sia incorso a condanne, a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
- b) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27.12.1956, n. 1423; 31.05.1965, n. 575; 13.09.1972, n. 646; 12.10.1982, n. 726;
- c) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16.03.1942, n. 267;
- d) sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- e) sia incorso in condanne passate in giudicato per non avere rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
- f) sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

Articolo 16

Titoli preferenziali per l'assegnazione della licenza di autonoleggio mediante autobus

La preferenza per l'assegnazione della licenza di autonoleggio mediante autobus spetta a:

- a) titolari di licenza di noleggio di autobus con conducente che intendono ampliare il parco;
- b) cooperative o consorzi di imprese del settore;

c) concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone.

In mancanza delle condizioni di cui sopra la preferenza spetta al richiedente che abbia maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone, ed in caso di parità si tiene conto della data di presentazione della domanda.

Articolo 17

Titoli di preferenza per l'assegnazione della licenza di autonoleggio con autovettura

Al fine del rilascio della licenza comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura costituiscono titoli valutabili, secondo i criteri di massima nell'ordine di importanza:

- 1) la specifica professionalità;
- 2) servizio già presentato quale conducente di autoveicoli di noleggio da rimessa o di linea o da piazza (taxi);
- 3) la conoscenza di lingue estere, che sarà accertata mediante esibizione di idoneo attestato rilasciato da istituzioni statali o legalmente riconosciute, o attraverso colloqui di idoneità;
- 4) l'aver stipulato, in forma e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati;
- 5) l'esercizio di servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analoga licenza rilasciata da altro Comune.

Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione della licenza viene fatta tenendo conto della data della presentazione della domanda o di altri elementi utili allo scopo.

Articolo 18

Documenti da presentare

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della licenza, deve presentare – entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione – la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 13 e 14.

L'assegnatario deve altresì fornire la prova – entro il predetto termine di sessanta giorni – di avere attrezzato in questo Comune idoneo locale per la rimessa ed esibire altresì i seguenti documenti:

- licenza prevista dall'art. 86 del T.U. delle leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773 o certificato d'iscrizione di cui all'art. 121 del citato T.U. quando trattasi di noleggiatore proprietario di un solo veicolo che conduce personalmente;

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività dei trasporti o certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443.

Qualora trattasi di società è anche richiesta l'iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale.

Articolo 19 **Inizio del servizio**

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro della licenza e di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla notifica in via amministrativa della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri tre mesi da concedersi dal Sindaco per comprovate esigenze.

La consegna della licenza all'interessato resta tuttavia subordinata:

- alla prova della proprietà di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente anche sottoforma di leasing;
- alla dimostrazione di avere contratto assicurazione in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite.

Subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui rilascio la licenza costituisce titolo indispensabile, gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio dovranno essere sottoposti, prima dell'ammissione al servizio e poi una volta all'anno e comunque quando si rendesse necessario, a verifica da parte del personale della Polizia Municipale, anche ai fini dell'accertamento delle condizioni tipo e caratteristiche dei veicoli stabiliti dal Comune.

Sono comunque fatti salvi gli accertamenti della Polizia Municipale ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo 30.04.1992, n. 285.

La licenza deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività, fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

Articolo 20 **Durata e validità della licenza**

La licenza comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo e dovrà essere vidimata annualmente.

La domanda di vidimazione dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 13, 14, 15, e 18 ed essere presentata non oltre il 15 Dicembre di ogni anno, unitamente alla licenza nella quale dovrà essere apposto il visto.

All'atto della presentazione della domanda il titolare dovrà esibire la carta di circolazione, il foglio complementare ed il certificato di assicurazione.

Articolo 21

Trasferimento della licenza

Il trasferimento della licenza di autonoleggio è autorizzata dal Sindaco sentita la Giunta Comunale nei seguenti casi:

A) – Trasferimento della licenza di autovettura:

- 1) al raggiungimento del 60° anno di età del titolare se trattasi di persona fisica;
- 2) quando l'intestatario, sia esso persona fisica o persona giuridica, abbia prestato servizio per un periodo di almeno 5 anni consecutivi;
- 3) fusione o incorporazione di società;
- 4) in caso di invalidità permanente, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio del titolare persona fisica. L'invalidità, che non deve essere preesistente al rilascio della licenza, deve comunque essere tale da impedire l'esercizio dell'attività. Tale accertamento è demandato alla Commissione Medica Provinciale prevista dall'art. 119, 4° comma, del D. Lgs.vo 30.04.1992, n. 285, e relativo regolamento d'esecuzione;
- 5) in caso di revoca della patente, disposta ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs.vo 30.04.1992, n. 285;
- 6) in caso di revoca della patente, disposta ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs.vo 30.04.1992, n. 285, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio del titolare persona fisica.

B) - Trasferimento della licenza di autobus:

- 1) al raggiungimento del 60° anno di età del titolare se trattasi di persona fisica;
- 2) quando l'intestatario, sia esso persona fisica o giuridica, abbia prestato servizio per un periodo di almeno 5 anni dalla data del rilascio;
- 3) fusione o incorporazione di società.

Sia che trattasi di trasferimento di licenza di autovettura, sia che trattasi di trasferimento di licenza di autobus, il nuovo titolare dovrà dimostrare di essere in possesso dei rispettivi requisiti voluti dal presente Regolamento.

Articolo 22

Voltura della licenza in caso di morte del concessionario

In caso di morte del titolare, fatti salvi i casi previsti dall'art. 463 del vigente Codice Civile, la voltura della licenza è accordata dal Sindaco sentita la Giunta Comunale a favore del coniuge superstite o di uno dei figli legittimi , adottivi, illegittimi riconosciuti o legittimati, senza distinzione di sesso e anche in concorso fra di loro a condizione che l'interessato ne faccia domanda entro due mesi dal decesso del titolare ed entro un anno dimostri di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

La voltura potrà, inoltre, essere autorizzata a favore di altra persona designata dagli eredi, in possesso dei voluti requisiti.

Qualora il figlio, al decesso del genitore, non abbia ancora raggiunto la maggiore età, il tutore subentrerà nella titolarità della licenza sino al compimento del 18° anno di età da parte del minore, dopo di che dovrà farsi luogo alla volturazione ai sensi del presente articolo.

Articolo 23 **Disposizioni "antimafia"**

Il rilascio della licenza è altresì soggetto alla certificazione prefettizia che a carico del richiedente non sussistono procedimenti e provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, ovvero provvedimenti indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 10 nonché negli artt. 10 ter e 10 quater della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni.

TITOLO III

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA LICENZA

Articolo 24

Esercizio della licenza

Al titolare della licenza, che non conduca personalmente il proprio veicolo, è tuttavia consentito di avvalersi delle prestazioni di conducenti che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato con altro datore di lavoro.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione dei autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.

Articolo 25

Responsabilità del titolare della licenza

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione Comunale che l'ha concessa.

Articolo 26

Sostituzione degli autoveicoli

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Sindaco.

Articolo 27

Prezzo del servizio

Il prezzo del servizio è quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente, nei limiti delle tariffe stabilite a norma dell'art. 10.

Articolo 28

Visite e verifiche

Gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio sono sottoposti, ai sensi dell'art. 19, a verifica e vigilanza da parte del personale addetto alla Ripartizione Polizia Municipale.

Ove l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provveda, nel termine che sarà fissato, caso per caso, alla messa in efficienza o alla sostituzione della medesima, sarà provveduto alla revoca della licenza comunale.

Articolo 29

Comportamento in servizio

I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di :

- a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;
- b) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
- c) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui al precedente art. 19 e di attenersi alle prescrizioni del Comune a seguito delle verifiche stesse;
- d) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all'art. 10;
- e) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- f) compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della Forza Pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- g) Visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e , nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Municipale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- 1) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- 2) esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite a offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- 3) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- 4) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultanti dalla carta di circolazione;
- 5) portare animali propri nell'autoveicolo;
- 6) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;

- 7) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- 8) fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Articolo 30 Manutenzione dei veicoli

I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna che interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

E' vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura nell'interno ed all'esterno dei veicolo, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco sentita la Giunta Comunale.

Articolo 31 Localita' nella quale e' fatto obbligo di prestare servizio

L'obbligo di prestare servizio si intende esteso a tutte le località servite da strade carrozzabili ed anche private, purchè aperte al pubblico.

Articolo 32 Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di licenza di autonoleggio con conducente mediante autobus

In aggiunta agli obblighi di cui all'art. 29 del presente Regolamento, il titolare di licenza di autonoleggio con conducente mediante autobus è tenuto ad osservare – durante la effettuazione dei singoli viaggi – prescrizioni che prevedono l'obbligo di conservare a bordo dell'autobus la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
- b) il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura:
“per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio” ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio e il numero di targa del bus.
Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'associazione di categoria e approvate dalla Giunta Regionale.
I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno;
- c) copia autentica della licenza comunale di noleggio.

TITOLO IV

DECADENZA – REVOCA – SOSPENSIONE DELLA LICENZA

Articolo 33 Decadenza della licenza

La licenza comunale d'esercizio viene a decadere:

- a) per mancato inizio del servizio entro i tre mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (sei mesi in caso di proroga concessa dal Sindaco);
- b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare alla licenza;
- c) per fallimento del titolare.

Articolo 34 Revoca e sospensione della licenza

La licenza comunale di esercizio viene revocata:

- a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio, ivi compresi quelli di cui al precedente art. 15;
- b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall'art. 24;
- c) quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide, ed anche ai sensi dell'art. 28;
- d) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissione dell'apparecchio qualora ricorra la responsabilità del titolare;
- e) quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- f) quando consti che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dalla Autorità competente il ritiro di tale patente;
- g) quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte dell'Autorità di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge richiamate nell'art. 23;
- h) quando sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale superiore ai sei mesi;
- i) quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazioni al presente regolamento;

- l) quando il titolare abbia trasferito la propria residenza o il domicilio in altro Comune o abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- m) quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per avere adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la licenza;
- n) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- o) quando il titolare contravvenga agli obblighi di cui al precedente art. 32 e per reiterata inosservanza all'obbligo di comunicare al Comune le intervenute variazioni del personale di cui al 1° comma – lettera d) – del precedente art. 14;
- p) per rifiuto trasporto anziani o portatori di handicap.

La licenza può essere sospesa per un periodo massimo di 20 giorni, quando il titolare per due volte, qualunque sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al presente Regolamento per infrazioni per le quali non è prevista la revoca della licenza stessa.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze del titolare, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di quest'ultimo.

Il provvedimento di revoca o di sospensione della licenza comunale di esercizio viene adottato nei casi dei precedenti commi dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, su rapporto della Polizia Municipale.

Il Sindaco nel caso di urgenza, ha facoltà di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo superiore ai 15 giorni.

Articolo 35

Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca della licenza

I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca previsti dal presente Regolamento saranno adottati previa contestazione, con avviso notificato appositamente, all'interessato, delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensivi o per regolarizzare la posizione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Entrata in vigore del regolamento e cessazione della efficacia di precedenti norme regolamentari del comune

Il presente regolamento entra in vigore dopo la prescritta approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 1 L.R. 31.01.1987, n. 9 e la successiva pubblicazione per la durata di 15 giorni all'albo pretorio.

L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta la inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune e in contrasto con il presente Regolamento.

Articolo 37

Modifiche al presente regolamento

Le deliberazioni riguardanti modifiche al presente Regolamento dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale e sottoposte all'approvazione preventiva della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo precedente.

Articolo 38

Penalita'

Senza pregiudizio delle sanzioni di sospensione o revoca delle licenze, le infrazioni al presente Regolamento saranno punite ai sensi dell'art. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383, con la procedura di cui alla legge 24.11.1981, n. 689, semprechè il fatto non costituisca reato o non sia ipotizzato dalle norme di legge o di regolamento sulla circolazione stradale.

La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3 della L.R. n. 20/1995 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.

La sospensione è disposta dal Sindaco del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, sentita la commissione consultiva comunale di cui all'art. 4, quarto comma, della Legge n. 21/1992, come prevista dal successivo art. 39 del Regolamento comunale;

L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, ai sensi del comma precedente, comporta la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La decadenza è dichiarata dal Sindaco del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Articolo 39

Commissione consultiva

E' istituita la Commissione Consultiva prevista dall'art. 4, 4° comma, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, nella seguente composizione:

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Responsabile Ufficio Polizia Municipale;
- c) Un rappresentante della organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale;
- d) Due rappresentanti delle organizzazioni/associazioni degli utenti.

La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica quattro anni.